XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1836

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PERLINI, PANIZ, PITTELLI

Modifica all'articolo 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392, in materia di ripartizione fra i comuni componenti la circoscrizione giudiziaria delle spese per il mantenimento degli uffici giudiziari

Presentata il 23 ottobre 2001

Onorevoli Colleghi! — L'articolo 2 della legge n. 392 del 1941, e successive modificazioni, prevede che le spese relative al mantenimento degli uffici giudiziari sono a totale ed esclusivo carico dei comuni nei quali hanno sede gli uffici giudiziari stessi, senza alcun concorso nelle stesse da parte degli altri comuni componenti la circoscrizione giudiziaria.

La norma non è più attuale e provoca enormi discrasie tra i diversi comuni, con un aggravamento della situazione finanziaria di quelli ove ha sede l'ufficio giudiziario con ingiustificato vantaggio di quelli limitrofi e fruitori dei servizi giudiziari. Fra l'altro, la progressiva autonomia dei comuni nello stabilire l'incidenza delle imposte sui cittadini produce un ingiustificato ed ingiusto aggravamento delle posizioni dei residenti del comune ove ha sede l'ufficio giudiziario rispetto a quelli residenti nei comuni che ugualmente fruiscono dei servizi senza alcuna contribuzione.

È necessario pertanto rendere più attuale la norma estendendo le spese di mantenimento anche ai comuni limitrofi e ricadenti nella circoscrizione giudiziaria.

Naturalmente l'importo di tali spese potrà essere commisurato alla densità demografica rilevata nell'ultimo censimento ufficiale. XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

- 1. Il primo comma dell'articolo 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392, è sostituito dal seguente:
- « Le spese indicate nell'articolo 1 sono a carico dei comuni componenti la circoscrizione giudiziaria e sono ripartite tra di essi in proporzione alla densità demografica rilevata nell'ultimo censimento ufficiale. A tali comuni sarà corrisposto dallo Stato un contributo annuo alle spese medesime nella misura stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, determinato in proporzione alla densità demografica rilevata nell'ultimo censimento ufficiale ».
- 2. Il decreto di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.



Lire 500 = € 0,26

14PDI.0016690